



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 147

in data 17/10/2019

OGGETTO:

Sospensione per n.1 giorno del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande - Ditta TRE STELLE S.A.S. DI VERANU ROMEO

LA SINDACA

Premesso che con nota acquisita al protocollo n.7838/2018 del 13/03/2018 la Guardia di Finanza – Gruppo Cagliari – 2° Nucleo Operativo comunicava gli esiti del controllo effettuato in data 10/01/2018 nei confronti della Ditta TRE STELLE S.A.S. di Veranu Romeo, partita IVA n.03526390921, presso il locale ubicato in Sestu in via Dante snc, in seguito al quale al legale rappresentante della Ditta venivano contestati diversi illeciti amministrativi per l'avvenuta installazione e messa a disposizione degli avventori di n.4 apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa vigente di riferimento;

rilevato che, dal punto di vista amministrativo, la Ditta TRE STELLE S.A.S. di Veranu Romeo, esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i locali ubicati in Sestu in via Dante snc, in virtù della dichiarazione autocertificativa unica (DUAAP), codice univoco Suap n.2234/2014;

vista la nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli acquisita al protocollo generale dell'Ente n.25475 del 12/09/2019, con la quale l'Ufficio dei monopoli per la Sardegna – Cagliari, in merito al suddetto accertamento effettuato nei confronti della ditta TRE STELLE S.A.S. DI VERANU ROMEO, ha comunicato quanto segue: “A seguito di rituale verbale di accertamento, contestazione e notifica di illecito amministrativo ex articolo 110, comma 9 del TULPS redatto dai verificatori della Guardia di Finanza – Gruppo Cagliari – 2° Nucleo Operativo, in data 05/02/2018, non essendosi la parte sanzionata avvalsa della facoltà di estinzione di cui all'articolo 16 della Legge n.689/1981, l'Ufficio emetteva in data 04/10/2018 le ordinanze Ingiunzione e Confisca n.26156 e 26159, in copia allegata con ricevuta di notifica. La trasmissione degli atti citati è prodromica alla irrogazione della sanzione accessoria di cui all'articolo 110, comma 10, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni. di competenza dell'organo sindacale, così come ribadito dall'articolo 54 del decreto legislativo n.267/2000”;

rilevato che le suddette ordinanze di ingiunzione e confisca n.26156 e n.26159 emesse dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti Ditta TRE STELLE S.A.S. di Veranu Romeo sono state ritualmente notificate;

dato atto che dalla suddetta nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si evince che le violazioni poste in essere ed accertate in data 10/01/2018 in capo alla Ditta TRE STELLE S.A.S. di Veranu Romeo, attengono:

- all'avvenuta installazione presso i locali siti in Sestu in via Dante snc. di n.1 apparecchio da divertimento ed intrattenimento non conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 110, comma 7 lettera C, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), ricadente nella fattispecie prevista dal comma 9 del medesimo articolo 110 del TULPS;
- all'avvenuta installazione presso i locali siti in Sestu in via Dante snc. di n.3 apparecchi da intrattenimento tipologia c.d. “Totem” in violazione del divieto dall'articolo 7, comma 3-quater del Decreto legge n.158/2012, convertito nella Legge n.189/2012;

visto il Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed in particolare:

- l'articolo 86, a norma del quale:
 - comma 1. Non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcoliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
 - comma 2. Per la somministrazione di bevande alcoliche presso enti collettivi o

circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma.

- comma 4. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza e' altresì necessaria: a) per l'attivita' di produzione o di importazione; b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati;
- l'articolo 110, comma 10, a norma del quale se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88;

vista la Legge n.689/1981 ed in particolare:

- l'articolo 16, rubricato "Pagamento in misura ridotta";
- l'articolo 18, a norma del quale "entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso

proposto avverso la stessa”;

dato atto che la sospensione della licenza prevista dal citato articolo 110, comma 10 del TULPS riveste carattere di sanzione accessoria; la sua irrogazione presuppone pertanto che la sanzione principale di cui all'articolo 110, comma 9, del TULPS, sia applicata in via definitiva o che il sanzionato non si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della Legge n.689/1981;

considerato che nei confronti della Ditta TRE STELLE S.A.S. DI VERANU ROMEO con nota protocollo n.25976 del 17/09/2019, notificata in data 18/09/2019, è stato avviato il procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione accessoria di cui all'articolo 110, comma 10 del TULPS e che nei termini di legge la medesima Ditta non ha prodotto alcuna controdeduzione/osservazione;

ritenuto pertanto di dover applicare alla Ditta TRE STELLE S.A.S. DI VERANU ROMEO la sanzione accessoria di cui all'articolo 110, comma 10, del TULPS, prevedente la sospensione della licenza di cui all'articolo 86 del TULPS stesso da uno a trenta giorni, in quanto la stessa non ha natura discrezionale ma riveste carattere obbligatorio laddove si concretizzino i presupposti di fatto e di diritto;

invocata la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo n.267/2000;

considerato che l'articolo 110, comma 10, del TULPS non individua i criteri per la graduazione della sospensione della licenza di cui all'articolo 86 nelle ipotesi delle violazioni dell'articolo 110, comma 9 del TULPS stesso, limitandosi a prevedere la revoca della licenza nella ipotesi della reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che in assenza di specifiche disposizioni normative e/o regolamentari in merito, si ritiene di dover graduare il periodo di sospensione della licenza all'entità della violazione accertata, commisurabile in via equitativa al numero di apparecchi e congegni da intrattenimento non conformi rilevati nel relativo verbale di accertamento, potendosi ritenere congrua la comminazione di n.1 giorno di sospensiva della licenza per ogni apparecchio rientrante nella fattispecie del medesimo articolo 110, comma 9 del TULPS, pari, nel caso in ispecie, a n.1 unità;

ORDINA

per i motivi suesposti, a norma dell'articolo 110, comma 10 del TULPS, la sospensione per l'intera giornata del 22 Ottobre 2019 del titolo abilitativo di cui alla dichiarazione autocertificativa unica (DUAAP), codice univoco Suap n.2234/2014, avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande della Ditta TRE STELLE S.A.S. di Veranu Romeo nei locali siti in Sestu presso via Dante snc, di cui risulta legale rappresentante il sig. Veranu Romeo, come meglio generalizzato nella documentazione agli atti, con conseguente chiusura dell'esercizio per tutta la durata della sospensione del titolo abilitativo stesso.

AVVERTE

che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale;

che, con riferimento agli illeciti di cui all'articolo 110, comma 9, del TULPS, in caso di reiterazione delle violazioni secondo la previsione dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.689, è prevista la revoca del titolo abilitativo in parola;

che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto disposto con il presente provvedimento;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita;

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- al sig.Veranu Romeo, in qualità di legale rappresentante della Ditta TRE STELLE S.A.S. DI VERANU ROMEO con sede in Sestu presso via Dante snc;
- al Comando di Polizia locale di Sestu;
- al Comando Carabinieri di Sestu;
- alla Prefettura di Cagliari;
- alla Questura di Cagliari;
- all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Sardegna Cagliari;

che la presente ordinanza sia pubblicata nell'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente in materia.

LA SINDACA

Dott.ssa Maria Paola Secci